



Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli

Prot. R.U. 10015

***DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI***

***UFFICIO LOTTO E LOTTERIE***

***IL DIRIGENTE***

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto l'articolo 1, comma 70 della legge 13 dicembre 2010, n.220, con il quale, a partire del 1 gennaio 2011, è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Visto l'articolo 24, comma 20 del D.L. 6.7.2011 N. 98, convertito con Legge 15.7.2011 n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Visto l'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 Agosto 2012 numero 135, che ha disposto a decorrere dal 1° dicembre 2012 l'incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nella Agenzia delle dogane la quale ha contestualmente assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri già propri della predetta Amministrazione autonoma;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella G.U.R.I.n 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

Visti gli articoli 9, comma 3, e 10 del citato decreto del 17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;

Visto il decreto direttoriale del 22 maggio 2015 prot. R.U. 5338 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata "TOP 2000";

Visto l'articolo 1, comma 2, del citato decreto di indizione della lotteria "TOP 2000" che prevede che le interfacce di gioco debbano essere approvate con provvedimento dirigenziale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Vista la proposta del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. di associare alla citata lotteria "Top 2000" l'interfaccia di gioco denominata "Alla conquista dell'impero *mobile*";

## D E T E R M I N A

### Articolo 1

1. E' approvata l'interfaccia di gioco denominata "Alla conquista dell'impero mobile", associata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata "TOP 2000". L'interfaccia di gioco "Alla conquista dell'impero mobile" è accessibile:

- a) mediante connessione al sito mobile del concessionario ed al sito mobile del punto vendita a distanza ove disponibile;
- b) mediante l'utilizzo di apposita applicazione software da scaricare sul proprio apparato *mobile* dotato di funzione "*touch screen*", ove compatibile con detta applicazione.

### Articolo 2

1. Dopo l'acquisto della giocata, è presente sull'interfaccia di gioco "Alla conquista dell'impero *mobile*", l'area di gioco costituita:

- inizialmente dall'immagine di 5 busti di personaggi dell'impero romano;
- successivamente:
  - al centro, dall'immagine di un tabellone ove sono raffigurate 12 caselle esagonali di colore giallo;
  - in alto a sinistra da una sezione contraddistinta dalla scritta "VITE A DISPOSIZIONE", indicante le vite del personaggio scelto.

In alto a destra è presente un riquadro contraddistinto dalla scritta “TABELLA CASELLE” toccando il quale si accede ad una tabella riportante il numero di caselle conquistate dal giocatore ed il corrispondente premio.

In basso a destra è presente un riquadro, contraddistinto dalla scritta “STAI VINCENDO”, che riporta l’indicazione della vincita conseguita durante lo svolgimento del gioco.

In alto sulla destra è presente un cerchietto contraddistinto dalla lettera “i”, toccando il quale si accede alle istruzioni di gioco.

2. La visualizzazione grafica della giocata si ottiene attraverso il procedimento di interazione di seguito descritto.

Il giocatore, deve scegliere, toccandolo, uno tra i 5 personaggi proposti, con cui effettuare la giocata.

Il giocatore ha tre vite a disposizione del personaggio scelto, per conquistare almeno tre caselle.

Le caselle conquistate saranno caratterizzate dal colore rosso e da una corona di alloro recante al centro la lettera “V”.

Dopo aver effettuato la scelta del personaggio, il giocatore deve, selezionare, toccandola, una casella per scoprirne il contenuto:

- se si trova l’immagine di un capitello contraddistinto dalla scritta “BONUS” si conquista la casella;
- se si trova l’immagine di una moneta si vince un importo - che verrà automaticamente conteggiato nel riquadro contraddistinto dalla scritta “STAI VINCENDO” - e si conquista la casella;
- se si trova la scritta “BATTAGLIA” vengono raffigurati, ai lati della casella scelta, il personaggio scelto ed un guerriero nemico e, al centro, il punteggio di un dado da gioco. In basso dell’area di gioco, a sinistra del tabellone, appare una sezione circolare recante, al centro, l’immagine di un dado da gioco. Per vincere la “BATTAGLIA” il giocatore deve toccare il dado presente nella sezione circolare, per lanciarlo: se si ottiene un punteggio pari o superiore a quello del dado presente nella casella della “BATTAGLIA” si conquista la casella; se si ottiene un punteggio inferiore a quello del dado presente nella casella della “BATTAGLIA” non si conquista la casella e si perde una delle vite a disposizione del personaggio scelto;
- se si trova l’immagine di un cuore recante il simbolo “+” si ottiene una vita aggiuntiva del personaggio scelto e si conquista la casella.

La giocata termina all’esaurimento delle vite a disposizione del personaggio scelto. Se il personaggio scelto conquista tre o più caselle si vince l’importo corrispondente, come indicato nella «TABELLA CASELLE» di seguito riportata.

3 caselle	€ 2,00
4 caselle	€ 4,00
5 caselle	€ 8,00
6 caselle	€ 10,00
7 caselle	€ 20,00
8 caselle	€ 40,00
9 caselle	€ 100,00
10 caselle	€ 200,00
11 caselle	€ 1.000,00
12 caselle	€ 2.000,00

3. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

- attraverso il procedimento di interazione descritto al precedente comma 2;
- selezionando il riquadro “scopri subito” mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l’esito della giocata

### **Articolo 3**

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito [www.agenziadoganemonopoli.gov.it](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it), sul sito del concessionario e sui siti dei punti vendita a distanza.

Roma, 01 febbraio 2016

**IL DIRIGENTE**

F.to *Mario LOLLOBRIGIDA*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93*